SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta — **Anno 85° — Numero 98**

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 23 dicembre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

AVVISO

Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Signori Abbonati di voler rinnovare al più presto l'abbonamento alla " Gazzetta Ufficiale „ alle condizioni di cui appresso, versando il corrispondente importo nel conto corrente postale 1-2640:

Parte I (legislativa)	**Abb. annuale**	**L.**	**300,70**
	„ semestrale	**„**	**150,70**
Parte II (inserzioni)	**Abb. annuale**	**L.**	**200,70**
	„ semestrale	**„**	**100,30**

ERRATA-CORRIGE

Nel decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, concernente la soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste e la liquidazione dei rispettivi patrimoni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 dicembre 1944, n. 95, all'art. 43, linea 6ª ove è detto: « ... e agli articoli 8 e 11 ... » ecc. devesi leggere: « ... agli articoli 8 e 11 ... » ecc. e alla linea 7ª ove è detto: « ... e gli articoli 4 e 5 ... » ecc., devesi leggere: « ... e agli articoli 4 e 5 ... » ecc.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 29 settembre 1944, n. 377.

Soppressione dell'Azienda autonoma statale della strada.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 17 maggio 1928, n. 1094;
Visto il R. decreto 1° giugno 1928, n. 1139;
Visto il R. decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1302;
Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e 29 maggio 1944, n. 141;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'Azienda autonoma statale della strada è soppressa.

I compiti dell'Azienda stessa relativi alla gestione delle strade statali, alla cura della manutenzione ordinaria e straordinaria delle stesse, alla sistemazione delle strade statali medesime, nonchè al controllo dell'esercizio delle autostrade definitivamente ultimate e collaudate passano alla competenza del Ministero dei lavori pubblici unitamente alla gestione delle autostrade gestite dall'Azienda anzidetta.

Il compito di presiedere all'attuazione delle leggi e dei regolamenti di polizia per quanto concerne la tutela del patrimonio delle strade statali e la circolazione statale sulle aree pubbliche passano alla competenza dell'Arma dei carabinieri Reali.

Art. 2.

Fino a quando non sarà provveduto alla riforma dei servizi del Ministero dei lavori pubblici tutte le attribuzioni del Consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma statale della strada sono esercitate dal Ministro per i lavori pubblici. Resta peraltro salva la competenza del Consiglio di Stato e quella dell'Avvocatura generale dello Stato. Per quanto riguarda i lavori su strade di interesse militare e gli interventi a seguito dei danni di guerra restano in vigore le deroghe previste da speciali disposizioni.

Art. 3.

I compiti già affidati alla Direzione generale dell'Azienda autonoma statale della strada sono assolti dai normali organi centrali dell'Amministrazione dei lavori pubblici per quanto concerne il servizio amministrativo e quello tecnico, mentre al servizio di ragioneria provvede la Ragioneria centrale presso il Ministero dei lavori pubblici.

Art. 4.

Le entrate di pertinenza dell'Azienda autonoma statale della strada affluiscono, unitamente ai proventi della pubblicità, al bilancio dell'entrata.

Le spese di pertinenza dell'Azienda passano alla competenza del bilancio del Ministero dei lavori pubblici.

I contratti attivi e passivi stipulati dalla medesima Azienda ed in vigore all'atto della pubblicazione del presente decreto, mantengono la loro efficacia.

I depositi in conto corrente ordinario e speciale costituiti presso la Cassa depositi e prestiti e i depositi in titoli dello Stato conservano l'attuale funzione e destinazione.

Il patrimonio mobiliare ed immobiliare della Azienda passa in gestione al Ministero dei lavori pubblici.

Art. 5.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici potranno essere risoluti i contratti di appalto in corso per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, restando esonerata l'Amministrazione dal corrispondere all'appaltatore il decimo dell'importo delle opere non eseguite in deroga al disposto dell'art. 345 della legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865, n. 2248.

Art. 6.

La facoltà, concessa all'Azienda con l'art. 20 della legge 17 maggio 1928, n. 1094, resta in vigore nei confronti del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 7.

Il personale di ruolo dell'Amministrazione centrale e provinciale dei lavori pubblici comandato a prestare servizio presso l'Azienda cessa da tale posizione.

Il personale collocato fuori ruolo ai termini dell'ultimo comma dell'art. 4 del R. decreto 1° giugno 1928, n. 1139, modificato con il R. decreto 8 dicembre 1941, n. 1472, rientra nel ruolo di provenienza.

La facoltà, di cui all'art. 7 del R. decreto 1° giugno 1928, n. 1139, è demandata alla Commissione unica per gli affari del personale costituita presso il Ministero dei lavori pubblici in base al R. decreto-legge 12 aprile 1944, n. 109, per il personale in genere, dipendente dal Ministero stesso.

Art. 8.

Il personale assunto con contratto a' termini dell'articolo 4 del R. decreto 1° giugno 1928, n. 1139, e successive modificazioni, passa alle dipendenze del Ministero dei lavori pubblici, conservando il trattamento giuridico ed economico in atto in vigore nei propri confronti.

Non è consentita l'assunzione di altro personale a contratto con le condizioni di cui al citato art. 4.

Art. 9.

Il personale dei cantonieri e capi cantonieri dell'Azienda passa alle dipendenze del Ministero dei lavori pubblici, ferma restando l'efficacia delle norme di cui al R. decreto-legge 23 dicembre 1932, n. 1754, in quanto applicabili.

Art. 10.

Tutto il personale di ruolo che passa a prestar servizio alle dirette dipendenze del Ministero dei lavori pubblici conserva, *ad personam*, il trattamento economico attuale se più favorevole.

Art. 11.

La Cassa di mutuo soccorso tra i cantonieri e capi cantonieri delle strade statali passa alle dipendenze del Ministero dei lavori pubblici. Al suo ordinamento procederà il Ministro per i lavori pubblici con proprio decreto di concerto col Ministro per il tesoro.

Il contributo statale passerà sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici. Detto contributo è elevato a L. 1.000.000.

Il fondo massa vestiario di cui all'art. 8 della legge 22 dicembre 1932, n. 1754, è amministrato dalla Cassa di mutuo soccorso di cui al comma che precede. Il contributo, già a carico dell'Azienda autonoma statale della strada è elevato a L. 1.000.000 e graverà sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 12.

Gli organi periferici dell'Azienda sono soppressi In loro vece sono istituiti degli uffici speciali del Genio civile per la viabilità i quali avranno sede nelle località dove attualmente risiedono i soppressi uffici periferici dell'Azienda stessa.

Art. 13.

I ruoli dell'Amministrazione dei lavori pubblici e quelli del Corpo Reale del genio civile saranno aumentati delle unità risultanti dalla tabella annessa al Regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1302 (tabella *B*).

Art. 14.

Restano ferme tutte le norme in vigore, relative al funzionamento degli uffici, alla gestione dei lavori e al trattamento del personale già pertinente all'Azienda autonoma statale della strada, che non siano in contrasto con le disposizioni di cui al presente decreto, nonchè le disposizioni relative al riscontro della Corte dei conti in sede consuntiva.

Ove occorrano sarà provveduto all'emanazione di ulteriori norme per l'esecuzione del presente decreto.

Art. 15.

Con decreto del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'esecuzione del presente provvedimento.

Art. 16.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 29 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — MANCINI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 73. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1944, n. 378.

Modificazioni alla legge 9 maggio 1940, n. 370, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 369, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 370, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 23 settembre 1942, n. 1069, sull'avanzamento degli ufficiali generali del Regio esercito, convertito nella legge 14 dicembre 1942, n. 1706;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa col Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' abrogato il R. decreto-legge 23 settembre 1942, n. 1069, convertito nella legge 14 dicembre 1942, n. 1706, recante norme sull'avanzamento degli ufficiali generali del Regio esercito durante l'attuale stato di guerra.

Art. 2.

Per le promozioni ai gradi di generale di divisione o di tenente generale e di generale di corpo d'armata si applicano le norme contenute nella legge 9 maggio 1940, n. 370, e successive modificazioni.

Art. 3.

Qualora, per effetto dell'annullamento del relativo provvedimento, debba essere rinnovata nei confronti di un generale di brigata o maggior generale o di un generale di divisione, ai sensi del disposto dell'art. 123 della legge 9 maggio 1940, n. 369, la valutazione dell'avanzamento, questa si effettuerà in conformità del disposto dell'art. 28 della legge 9 maggio 1940, n. 370.

La stessa norma si applica sia nel caso che un generale di brigata o maggior generale o un generale di divisione non abbia potuto essere valutato per l'avanzamento a turno normale per un impedimento previsto dalle norme vigenti, e sia nel caso di eventuale reintegrazione nel ruolo organico di un generale di brigata o maggior generale o di un generale di divisione che avesse cessato di appartenervi.

Art. 4.

L'art. 19 della legge 9 maggio 1940, n. 370, è sostituito dal seguente:

« L'ufficiale che ricopra la carica di Ministro o di Sottosegretario di Stato presso qualsiasi amministrazione non può conseguire promozione.

« All'atto della cessazione dalla carica l'ufficiale stesso è valutato per l'avanzamento e promosso, se prescelto, con l'anzianità e decorrenza assegni che gli sarebbero spettate qualora avesse conseguito la promo

sione a suo turno. La promozione ha luogo anche se non esista vacanza nel grado superiore; in tal caso l'eccedenza da essa derivante deve essere riassorbita con la prima successiva vacanza; la promozione predetta non costituisce peraltro vacanza agli effetti delle promozioni del grado inferiore finchè sussiste l'eccedenza medesima.

« Le norme di cui ai due comma precedenti si applicano anche per il conferimento della carica di « designato per il comando di armata ».

Art. 5.

L'art. 76 della legge 9 maggio 1940, n. 370, è sostituito dal seguente:

« Per gli ufficiali che ricoprano la carica di Ministro o di Sottosegretario di Stato presso qualsiasi amministrazione, il giudizio d'avanzamento rimane sospeso finchè rimangono in carica.

« All'atto della cessazione dalla carica gli ufficiali stessi sono giudicati per l'avanzamento e promossi, se prescelti, con l'anzianità che sarebbe loro spettata se la promozione non fosse stata ritardata ».

Art. 6.

A modifica di quanto prescritto dalle vigenti disposizioni, l'ufficiale, cui sia concessa la promozione per merito di guerra, è promosso sotto la data del fatto d'arme per il quale la promozione stessa è stata proposta.

Art. 7.

L'art. 103 della legge 9 maggio 1940, n. 370, è sostituito dal seguente:

« Per ogni ufficiale reduce dalla prigionia il Ministro per la guerra, constatata la posizione sia penale che disciplinare in rapporto del fatto della cattura, dichiara se nulla osti a che l'ufficiale sia valutato per l'avanzamento.

« L'ufficiale raggiunto dal turno di promozione anteriormente o durante il periodo di prigionia, per il quale sia stata rilasciata la dichiarazione anzidetta, è promosso al ritorno dalla prigionia, se prescelto, purchè abbia tenuto, prima dalla cattura, un comando corrispondente al proprio grado per almeno sei mesi.

« Qualora non abbia compiuto tale periodo di comando, sarà valutato e, se prescelto, promosso al termine di un periodo di servizio di sei mesi.

« Nella promozione, però, gli sarà stabilita l'anzianità che gli sarebbe spettata a suo turno.

« La promozione ha luogo a tutti gli effetti anche se non esiste vacanza nel grado superiore e l'eccedenza formatasi in detto grado è riassorbita al verificarsi della prima vacanza.

« Se con tale anzianità risulta ancora pretermesso nell'avanzamento, può ottenere altra promozione solo dopo che abbia prestato effettivo servizio per almeno un anno, conseguendo l'anzianità che gli sarebbe spettata se fosse stato promosso a suo turno, ai soli effetti giuridici ».

Art. 8.

L'art. 104 della legge 9 maggio 1940, n. 370, è sostituito dal seguente:

« L'ufficiale caduto prigioniero dopo essere stato ferito in combattimento, o comunque in servizio da offesa del nemico, al ritorno dalla prigionia è assoggettato alla procedura di cui all'articolo precedente per quanto riguarda l'avvenuta cattura. Ottenuto il nulla osta, egli, se risulti pretermesso nell'avanzamento, è valutato e, se prescelto, promosso al grado immediatamente superiore - sempre quando abbia tenuto prima della cattura un comando corrispondente al proprio grado per almeno sei mesi - con l'anzianità che gli sarebbe spettata se fosse stato promosso a suo turno. Qualora non abbia compiuto tale periodo di comando di almeno sei mesi, si applicano le norme stabilite dal 3° comma dell'articolo precedente.

« L'ufficiale che abbia ottenuto una promozione ai sensi del comma precedente, può ottenere altra promozione solo dopo che abbia prestato almeno un anno di servizio, conseguendo, però, qualora risulti ancora pretermesso nell'avanzamento, l'anzianità che gli sarebbe spettata se fosse stato promosso a suo turno, ai soli affetti giuridici.

« L'ufficiale catturato prigioniero durante la degenza in luoghi di cura per ferite riportate in circostanze diverse da quelle previste dal primo comma, o per lesioni e malattie riportate in servizio e per cause di servizio, ottenuto il nulla osta, può conseguire la promozione quando abbia tenuto prima della cattura un comando corrispondente al proprio grado per un periodo di almeno sei mesi ed abbia riacquistata l'incondizionata idoneità fisica. In tal caso viene considerato come pretermesso all'avanzamento e gli viene data la sede di anzianità che gli sarebbe spettata se fosse stato promosso a suo turno. Mancandogli il periodo di comando di almeno sei mesi, si applicano le norme stabilite dal comma 3° dell'articolo precedente.

« La successiva promozione è, però, subordinata alla prestazione di almeno un anno di effettivo servizio conseguendo la sede di anzianità che gli sarebbe spettata se fosse stato promosso a suo turno, ai soli effetti giuridici ».

Art. 9.

I quadri di avanzamento esistenti all'8 settembre 1943 cessano di avere vigore dalla data predetta.

Detti quadri perdono la validità anche per le promozioni, che fossero ancora comunque da effettuarsi, relative a vacanze verificatesi anteriormente all'8 settembre 1943.

Tutte le procedure d'avanzamento ultimate od iniziate alla predetta data dell'8 settembre 1943 sono annullate. Esse saranno rinnovate, tenendo conto del comportamento avuto e del servizio eventualmente prestato dopo tale data, solo nei confronti di ufficiali che risultino per qualsiasi motivo pretermessi all'avanzamento o che si trovino nelle condizioni di cui al comma precedente.

Restano peraltro ferme le promozioni di ufficiali eventualmente effettuate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 10.

Gli ufficiali che all'atto della entrata in vigore del presente decreto si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) in attesa di rinnovazione della procedura d'avanzamento in seguito ad annullamento di precedente procedura avvenuto di ufficio o per accoglimento di ricorso in via straordinaria ovvero al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale;

b) non giudicati, a causa di un impedimento previsto dalla legge, per un quadro d'avanzamento in vigore anteriormente all'8 settembre 1943;
saranno giudicati in base alle norme vigenti sull'avanzamento degli ufficiali comprese quelle contenute nel presente decreto.

Gli ufficiali per i quali la valutazione ha luogo mediante graduatoria di merito, ai sensi dell'art. 16 della legge 9 maggio 1940, n. 370, saranno valutati comprendendo nella graduatoria soltanto i pari grado che si trovino nelle condizioni di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*).

Art. 11.

Per cause di costatate necessità di guerra, il Ministro per la guerra può, con propria determinazione:

a) sospendere la formazione, in tutto o in parte, dei quadri di avanzamento semestrali o annuali;

b) sospendere, in tutto o in parte, le promozioni degli ufficiali non ancora effettuate alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 12.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CASATI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 77. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1944, n. 379.

Funzionamento dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 5 gennaio 1933, n. 30, sull'ordinamento dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali;
Visto il R. decreto 5 ottobre 1933, n. 1577, che approva lo statuto-regolamento per l'Azienda di Stato per le foreste demaniali;
Visto il R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 16/B;
Viste le leggi 31 gennaio 1926, n. 100, e 4 settembre 1940, n. 1547;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, d'intesa col Ministro per le finanze;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le funzioni attribuite al Consiglio di amministrazione e al Comitato amministrativo dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, a norma della legge 5 gennaio 1933, n. 30, e del R. decreto 5 ottobre 1933, n. 1577, sono esercitate, fino alla ricostituzione degli organi predetti, dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste, e le funzioni attribuite al comandante della soppressa Milizia nazionale forestale sono affidate al capo della Direzione dei servizi forestali presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dal 1° settembre 1944, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GULLO — SIGLIENTI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 72. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 9 novembre 1944, n. 380.

Estensione ai marittimi mercantili del trattamento disposto dal R. decreto-legge 15 marzo 1943, n. 121, a favore dei familiari dei militari e militarizzati considerati « Presenti alle bandiere ».

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 15 marzo 1943, n. 121;
Visto il R. decreto 5 aprile 1943, n. 681;
Visto il R. decreto-legge 6 aprile 1944, n. 108;
Visto il R. decreto 22 novembre 1937, n. 2629;
Visto il R. decreto 1° settembre 1940, n. 1361;
Vista la legge 11 gennaio 1943, n. 36;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la marina, di concerto coi Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le persone della gente di mare imbarcate su navi mercantili che, dal 2 settembre 1939 sino a un anno dopo la cessazione delle ostilità, siano decedute o scomparse in mare per eventi bellici o in conseguenza di questi, o siano morte per ferite, lesioni o infermità contratte in campi di internamento, in prigionia o durante la detenzione in conseguenza di condanna subita all'estero per atti intesi a impedire l'utilizzazione della nave, sono considerate, per un anno dalla data della partecipazione del decesso o da quella della dichiarazione di scomparizione in mare, come « Presenti alle bandiere ».

Art. 2.

In dipendenza delle disposizioni di cui al precedente articolo alle persone di famiglia dei marittimi, indicate all'art. 4, è dovuto, dalla data di partecipazione della morte o della dichiarazione di scomparizione in mare, un assegno, per mesi dodici, in aggiunta al trattamento di pensione e di ogni altro beneficio che, ai sensi delle disposizioni in vigore, possa loro competere.

L'assegno di cui al comma precedente è pari a quello indicato nella tabella annessa al R. decreto-legge 15 marzo 1943, n. 121, in relazione al grado militare che il marittimo avrebbe rivestito qualora la nave sulla quale si trovava imbarcato fosse stata iscritta nel naviglio ausiliario dello Stato, secondo la tabella approvata dal R. decreto 22 novembre 1937, n. 2629, modificato dal R. decreto 1° settembre 1940, n. 1361. Nel caso di navi o galleggianti non indicati nella tabella, l'equiparazione è fatta in base al grado considerato per i rimorchiatori e piropescherecci.

Art. 3.

L'assegno di cui all'articolo precedente è pagato mensilmente.

Art. 4.

Il trattamento indicato dal presente decreto spetta alla vedova del marittimo, semprechè non sussista sentenza di separazione personale per colpa di lei passata in giudicato.

In mancanza della vedova o quando questa non abbia diritto al trattamento o, acquistatolo, lo perda, il trattamento stesso spetta alle figlie nubili, ai figli maschi minorenni, nonchè a quelli maggiorenni inabili a qualsiasi proficuo lavoro per una infermità ascrivibile alla prima categoria della tabella *A* annessa alla legge 19 febbraio 1942, n. 137, semprechè l'inabilità al lavoro proficuo sia anteriore alla morte del genitore o, se posteriore, siasi verificata prima del raggiungimento della maggiore età. Per i figli legittimati, legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati e per i figli adottivi si applica l'art. 30 del R. decreto 12 luglio 1923, numero 1491, e successive modificazioni.

Qualora non esistano vedova o figli o costoro non abbiano diritto al trattamento, o, acquistatolo, lo perdano per una causa qualsiasi, il trattamento stesso spetta alle persone indicate dagli articoli 37 e 41 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, e successive modificazioni, con l'osservanza delle disposizioni contenute nei comma primo e terzo dell'art. 37. Si considerano privi dei necessari mezzi di sussistenza i genitori e i collaterali che all'atto della morte del marittimo vivevano a suo prevalente carico.

Qualora il padre del marittimo caduto o scomparso in mare non conviva con la moglie, il trattamento di « Presenza alle bandiere » viene diviso in parti uguali fra i genitori.

Art. 5.

Il trattamento di « Presenza alle bandiere » non è, in nessun caso e per nessuna ragione, cedibile, pignorabile o sequestrabile.

Art. 6.

Il trattamento di « Presenza alle bandiere » si perde:

a) dalla vedova che passi a nuove nozze;

b) dai figli maschi che raggiungano la maggiore età o, se inabili al lavoro proficuo, cessino di trovarsi in tale condizione;

c) dalle figlie nubili che contraggano matrimonio;

d) dal padre di età inferiore ai cinquantotto anni, che cessi di essere inabile al lavoro proficuo;

e) dalla madre che passi a nuove nozze;

f) dai collaterali quando raggiungono la maggiore età o, se femmine, anche prima qualora contraggano matrimonio o, se maggiorenni inabili al lavoro, cessino di essere inabili;

g) in ogni altro caso in cui nell'avente diritto venga meno alcuna delle condizioni necessarie per l'acquisto del relativo diritto.

Il trattamento stesso si perde od è sospeso nei casi preveduti dall'art. 47 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, modificato dall'art. 11 del R. decreto-legge 27 maggio 1926, n. 928.

Art. 7.

In caso di perdita del trattamento da parte di alcuno degli aventi diritto, per morte o per una delle cause previste nel precedente art. 6, il trattamento stesso è devoluto agli altri aventi diritto che immediatamente li seguono, a norma dell'art. 4, per il residuo periodo di tempo fino al compimento dei dodici mesi di cui all'articolo 2.

Qualora il trattamento debba essere diviso fra più aventi diritto ed uno o più di costoro muoiano o incorrano nella perdita del diritto per una delle cause previste nell'art. 6, le loro quote sono devolute in favore degli altri aventi diritto.

Art. 8.

Qualora la morte o la scomparizione in mare sia stata comunicata agli interessati anteriormente alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, il pagamento viene effettuato a rate mensili a decorrere dal mese successivo a quello di pubblicazione; ma in tal caso, i termini di cui al terzo comma dell'art. 9 decorrono dall'entrata in vigore del decreto stesso.

Non hanno diritto al trattamento di « Presenza alle bandiere » i familiari indicati nell'art. 4 che, anteriormente alla data di pubblicazione del presente decreto, siano incorsi in una delle condanne che importano la perdita definitiva del trattamento stesso, a norma dell'art. 6, secondo comma.

Art. 9.

Coloro i quali ritengano di aver diritto al trattamento preveduto dal presente decreto devono presentare domanda in carta semplice all'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare, giuridicamente riconosciuto con R. decreto 14 luglio 1937, n. 1487, allegando i documenti atti a provare l'esistenza dei requisiti di legge.

In caso di concorso di più aventi diritto, la domanda può essere presentata da uno solo di essi, in nome e per conto anche degli altri.

La domanda deve essere presentata entro tre mesi dalla conclusione della pace. Qualora sia presentata dopo tale termine, si ha diritto al trattamento solo per il periodo di tempo che ancora rimane fino al compimento dei dodici mesi di cui all'art. 2.

Gli aventi diritto al trattamento di « Presenza alle bandiere » che risiedono fuori del territorio del Regno possono presentare la domanda di cui al primo comma del presente articolo fino allo scadere di sei mesi dalla data della conclusione della pace.

Art. 10.

Il trattamento economico indicato nel presente decreto è a carico dello Stato ed è corrisposto agli aventi diritto dall'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare.

A tal fine il Ministero della marina corrisponderà all'Ente un contributo annuo nella misura che sarà stabilita dal Ministro pel tesoro, d'intesa con quello per la marina. L'Ente tiene un conto separato per la gestione del fondo costituito con tale contributo e, trascorsi trenta mesi dalla cessazione delle ostilità, deve sottoporre all'approvazione dei Ministri pel tesoro e per la marina il rendiconto di chiusura e versare all'erario, in conto entrate, l'eventuale residuo attivo del fondo stesso.

La vigilanza sulla gestione del fondo è attuata da apposito Comitato composto da due rappresentanti del Ministero della marina, da un rappresentante del Ministero del tesoro, da uno dell'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare e da uno della Federazione italiana dei lavoratori del mare.

Art. 11.

Il Ministro pel tesoro è autorizzato ad introdurre nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina (Marina mercantile) le occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 9 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — DE COURTEN — SOLERI — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 80. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 9 novembre 1944, n. 381.

Abrogazione delle disposizioni del R. decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1803, relative alla nomina dei presidenti e dei vice presidenti delle Accademie e degli Istituti culturali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Veduto il R. decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1803, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 4, con il quale furono date disposizioni per la nomina dei presidenti e dei vice-presidenti delle Accademie, degli Istituti e delle Associazioni di scienze, lettere ed arti;

Considerata la necessità di abrogare le anzidette disposizioni e di stabilire nuove norme per la nomina agli uffici direttivi delle Accademie e degli Istituti soprariferiti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le disposizioni del R. decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1803, sono abrogate.

La scelta delle persone per la nomina del presidente e del vice-presidente delle Accademie e degli Istituti di cultura è demandata al Corpo accademico riunito in assemblea, che procede alle elezioni per la designazione secondo le norme e con le modalità stesse stabilite negli statuti accademici per la nomina degli accademici e dei membri effettivi.

Il risultato delle votazioni viene comunicato al Ministero della pubblica istruzione che lo sottopone al Capo dello Stato, se nello statuto accademico sia disposto che le nomine siano fatte dal Capo dello Stato, ovvero conferisce le nomine stesse con suo decreto, se nello statuto sia disposto che le cariche di cui trattasi siano di nomina ministeriale.

Art. 2.

Resta deferita al Ministro per la pubblica istruzione la scelta delle persone cui conferire, con decreto del Capo dello Stato ovvero con decreto Ministeriale, in conformità di quanto è disposto negli statuti organici, le cariche di presidente e di vice-presidente degli enti culturali non aventi struttura accademica e dei centri di studi creati con leggi speciali.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 9 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — DE RUGGIERO

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 79. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 novembre 1944, n. 382.

Norme sui Consigli degli ordini e collegi e sulle Commissioni centrali professionali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 4 decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e 29 maggio 1944, n. 141;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la grazia e la giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

CAPO I.

Del Consiglio degli ordini e collegi professionali.

Art. 1.

Le funzioni relative alla custodia dell'albo e quelle disciplinari per le professioni di ingegnere, di architetto, di chimico, di professionista in economia e commercio, di attuario, di agronomo, di ragioniere, di geometra, di perito agrario e di perito industriale sono

devolute per ciascuna professione ad un Consiglio dell'ordine o collegio, a termini dell'art. 1 del R. decreto-legge 24 gennaio 1924, n. 103. Il Consiglio è formato: di cinque componenti, se gli iscritti nell'albo non superano i cento; di sette se superano i cento, e non i cinquecento; di nove, se superano i cinquecento, ma non i millecinquecento; di quindici, se superano i millecinquecento.

Art. 2.

I componenti del Consiglio sono eletti dall'assemblea degli iscritti nell'albo a maggioranza assoluta di voti segreti per mezzo di schede contenenti un numero di nomi uguale a quello dei componenti da eleggersi.

Ciascun Consiglio elegge nel proprio seno un presidente, un segretario ed un tesoriere. Il presidente ha la rappresentanza dell'ordine o collegio di cui convoca e presiede l'assemblea. Il presidente deve in ogni modo convocare l'assemblea quando ne viene richiesto dalla maggioranza dei componenti del Consiglio ovvero da un quarto del numero degli iscritti.

I componenti del Consiglio restano in carica due anni.

Art. 3.

L'assemblea per l'elezione del Consiglio deve essere convocata nei quindici giorni precedenti a quello in cui esso scade. La convocazione si effettua mediante avviso spedito per posta almeno dieci giorni prima a tutti gli iscritti.

Ove il numero degli iscritti superi i cinquecento, può tenere luogo dell'avviso spedito per posta, la notizia della convocazione pubblicata almeno in un giornale per due volte consecutive.

L'avviso e la notizia di cui ai commi precedenti contengono l'indicazione dell'oggetto dell'adunanza e stabiliscono il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza stessa in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda, nonchè il luogo, il giorno e l'ora per l'eventuale votazione di ballottaggio.

L'assemblea è valida in prima convocazione se interviene una metà almeno degli iscritti, ed in seconda convocazione, che deve aver luogo almeno tre giorni dopo la prima, se interviene almeno un quarto degli iscritti medesimi.

Art. 4.

Nell'assemblea per l'elezione del Consiglio, un'ora dopo terminato il primo appello, si procede ad una seconda chiamata di quelli che non risposero alla prima, affinchè diano il loro voto. Eseguita questa operazione, il presidente dichiara chiusa la votazione ed assistito da due scrutatori da lui scelti tra i presenti procede immediatamente e pubblicamente allo scrutinio.

Compiuto lo scrutinio, ne proclama il risultato e ne dà subito comunicazione al Ministro per la grazia e giustizia.

Art. 5.

Quando tutti o parte dei candidati non conseguono la maggioranza assoluta dei voti, il presidente dichiara nuovamente convocata l'assemblea per la votazione di ballottaggio per coloro che non hanno conseguito tale maggioranza.

In caso di parità di voti è preferito il candidato più anziano per iscrizione nell'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età.

Art. 6.

Contro i risultati dell'elezione ciascun professionista iscritto nell'albo può proporre reclamo alla Commissione centrale entro dieci giorni dalla proclamazione.

Art. 7.

Il Consiglio provvede all'amministrazione dei beni spettanti all'ordine o collegio e propone all'approvazione dell'assemblea il conto consuntivo ed il bilancio preventivo.

Il Consiglio può, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese dell'ordine o collegio, stabilire una tassa annuale, una tassa per l'iscrizione nel registro dei praticanti e per l'iscrizione nell'albo, nonchè una tassa per il rilascio di certificati e dei pareri per la liquidazione degli onorari.

Ferma rimanendo l'efficacia delle norme che impongono contributi a favore di enti previdenziali di categoria, nessun pagamento, oltre quelli previsti da questo decreto, può essere imposto o riscosso per l'esercizio della professione a carico degli iscritti nell'albo.

Art. 8.

Il Consiglio può essere sciolto quando non sia in grado di funzionare regolarmente.

In caso di scioglimento le funzioni del Consiglio sono affidate ad un commissario straordinario fino alla nomina del nuovo Consiglio, che deve avere luogo entro novanta giorni dallo scioglimento del precedente.

Lo scioglimento del Consiglio e la nomina del commissario sono disposti con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, sentito il parere della Commissione centrale.

Il commissario ha facoltà di nominare un comitato di non meno di due e di non più di sei componenti da scegliersi fra gli iscritti nell'albo, che lo coadiuva nell'esercizio delle funzioni predette.

Art. 9.

Le disposizioni di cui all'articolo precedente circa la nomina del commissario e del comitato si applicano anche quando per qualsiasi motivo non si sia addivenuto alla elezione del Consiglio.

CAPO II.

Delle Commissioni centrali.

Art. 10.

Le Commissioni centrali per le professioni indicate dall'art. 1 sono costituite presso il Ministero di grazia e giustizia e sono formate di undici componenti eletti dai Consigli della rispettiva professione.

La Commissione centrale è formata di un numero di componenti pari a quello dei Consigli quando il numero dei Consigli stessi è inferiore a undici.

Art. 11.

Nelle elezioni prevedute dal presente capo s'intende eletto il candidato che ha riportato un maggior numero di voti. A ciascun Consiglio spetta un voto per ogni cento iscritti o frazione di cento, fino a duecento iscritti,

un voto per ogni duecento iscritti fino a seicento iscritti, ed un voto ogni trecento iscritti da seicento iscritti ed oltre.

In caso di parità di voti si applica la disposizione dell'art. 5, comma secondo.

Ogni Consiglio comunica il risultato della votazione ad una Commissione nominata dal Ministro per la grazia e giustizia e composta di cinque professionisti che, verificata l'osservanza delle norme di legge, accerta il risultato complessivo della votazione e ne ordina la pubblicazione con proclamazione degli eletti nel bollettino del Ministero.

Art. 12.

Quando gli iscritti appartengono ad unico albo con carattere nazionale, la Commissione centrale è eletta dall'assemblea ed è formata di nove componenti.

Per la elezione si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni relative alla elezione del Consiglio.

Art. 13.

I Consigli devono essere convocati per le elezioni nei quindici giorni precedenti a quello in cui scade la Commissione centrale.

Non si può fare parte contemporaneamente di un Consiglio e della Commissione centrale.

In mancanza di opzione nei dieci giorni successivi all'elezione si presume la rinunzia all'ufficio di componente del Consiglio.

I componenti delle Commissioni centrali restano in carica tre anni.

Art. 14.

I componenti delle Commissioni centrali eleggono nel proprio seno il presidente, il vicepresidente ed il segretario.

Le Commissioni predette esercitano le attribuzioni stabilite dagli ordinamenti professionali vigenti ed inoltre dànno parere sui progetti di legge e di regolamento che riguardano le rispettive professioni e sulla loro interpretazione, quando ne sono richiesti dal Ministro per la grazia e giustizia. Determinano inoltre la misura del contributo da corrispondersi annualmente dagli iscritti nell'albo per le spese del proprio funzionamento.

Capo III.

Disposizioni comuni.

Art. 15.

I componenti del Consiglio o della Commissione centrale devono essere iscritti nell'albo. Essi possono essere rieletti.

Fino all'insediamento del nuovo Consiglio o della nuova Commissione, rimane in carica il Consiglio o la Commissione uscente.

Alla sostituzione dei componenti deceduti o dimissionari o che rimangono assenti dalle sedute per un periodo di oltre sei mesi consecutivi si procede mediante elezioni suppletive. Quelle riguardanti la Commissione centrale si svolgono nei Consigli che non hanno alcun componente nella Commissione stessa.

Il componente eletto a norma del comma precedente rimane in carica fino alla scadenza del Consiglio o della Commissione centrale.

Art. 16.

Per la validità delle sedute del Consiglio o della Commissione centrale occorre la presenza della maggioranza dei componenti.

In caso di assenza del presidente del Consiglio, del presidente e del vicepresidente della Commissione centrale, ne esercita le funzioni il consigliere più anziano per iscrizione nell'albo.

Art. 17.

Per l'adempimento delle funzioni indicate nell'art. 1 si osservano le norme dei rispettivi ordinamenti professionali. Il Consiglio e la Commissione centrale esercitano le altre funzioni prevedute dai predetti ordinamenti che continuano ad applicarsi in quanto compatibili con le norme di questo decreto.

Capo IV.

Disposizioni speciali per le professioni di avvocato e di procuratore.

Art. 18.

Fino a quando non si sarà provveduto alla riforma dell'ordinamento forense, le disposizioni di questo decreto si applicano anche alle professioni di avvocato e di procuratore.

Art. 19.

Per ciascun circondario di tribunale è costituito unico Consiglio dell'ordine degli avvocati e dei procuratori.

Art. 20.

L'avviso della convocazione dell'assemblea preveduto dall'art. 3 deve essere altresì affisso nelle sale di udienza del tribunale e della pretura almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

Art. 21.

Le funzioni spettanti al Consiglio superiore forense sono attribuite ad un Consiglio nazionale forense formato di trentasei componenti eletti due per ciascun distretto di Corte d'appello, tra gli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte Suprema di cassazione.

Per la elezione del Consiglio nazionale forense i singoli Consigli degli ordini di ciascun distretto procedono alla elezione dei due componenti spettanti al distretto medesimo. S'intendono eletti i due candidati che hanno riportato maggior numero di voti.

Le elezioni suppletive di cui all'art. 15 si svolgono nei Consigli del distretto a cui apparteneva il componente da sostituire.

Art. 22.

Il Consiglio nazionale forense elegge nel proprio seno un presidente, due vicepresidenti ed un segretario.

Per la validità delle sedute occorre la presenza di almeno un quarto dei componenti, compreso il presidente o uno dei due vicepresidenti.

CAPO V.

Disposizioni finali.

Art. 23.

Nella prima attuazione di questo decreto l'assemblea per la nomina dei componenti del Consiglio è convocata per ciascun ordine o collegio, nella città in cui è costituito l'albo, per la quarta domenica di gennaio 1945 ed in seconda convocazione per la domenica successiva.

Nei territori che all'entrata in vigore di questo decreto non si trovano sotto l'amministrazione del Governo italiano l'assemblea è convocata per la prima domenica del secondo mese successivo a quello in cui il decreto stesso si rende applicabile nei predetti territori, ed in seconda convocazione per la domenica seguente.

La presidenza dell'assemblea è assunta da una Giunta composta di tre professionisti scelti fra quelli di maggiore anzianità professionale.

Art. 24.

Fino a quattro mesi dopo la cessazione dello stato di guerra le funzioni del Consiglio nazionale forense sono esercitate da una Commissione forense straordinaria nominata dal Ministro per la grazia e giustizia e composta di nove avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte Suprema di cassazione.

La Commissione elegge nel proprio seno il presidente, il vicepresidente ed il segretario.

Si osserva per la validità delle sedute la disposizione di cui all'art. 16, comma primo.

Art. 25.

Fino a quando non saranno elette le Commissioni centrali:

a) il reclamo di cui all'art. 6 è deciso dalla Commissione preveduta dall'art. 11;

b) si prescinde, per lo scioglimento del Consiglio, dal parere di cui all'art. 8, terzo comma;

c) il ricorso del professionista alla Commissione centrale avverso il provvedimento riguardante materia disciplinare ha effetto sospensivo, salvo che trattisi di radiazione dall'albo pronunciata a seguito di condanna penale.

Art. 26.

Con separato decreto saranno emanate le disposizioni concernenti i Consigli degli ordini e la Commissione centrale dei giornalisti.

Art. 27.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 81. — PETIA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1944, n. 383.

Costituzione ed erezione in ente morale della « Fondazione romana marchesa Janina Sofia Umiastowska ».

N. 383. Decreto Luogotenenziale 26 ottobre 1944, col quale sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, col capitale iniziale di oltre un milione di lire, in gioielli, denaro liquido e buoni del Tesoro lasciati in Italia dalla marchesa Janina Sofia Umiastowska, nata dei Conti Ostrorof, fu Jean, vedova del marchese Wladislao Umiastowska, viene costituita in Roma ed eretta in ente morale la « Fondazione romana marchesa Janina Sofia Umiastowska » avente lo scopo di assistere e promuovere le scienze, l'agricoltura, le lettere e le arti ed il relativo insegnamento su di una base internazionale a mezzo di pubblicazioni, sussidi agli scienziati, borse di studio, concorsi, viaggi di studio e di propaganda e secondo le norme di cui allo statuto annesso al presente decreto.

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1944

DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1944.

Prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nazionali e dei prodotti derivati dal tabacco.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi 17 luglio 1942, n. 907;

Visto il R. decreto-legge 16 marzo 1942, n. 201, convertito nella legge 8 giugno 1942, n. 706, che conferisce al Ministro per le finanze la facoltà di variare i tipi e la tariffa di vendita dei tabacchi e di disciplinare la distribuzione e la vendita dei generi di monopolio;

Visto il R. decreto 14 giugno 1941, n. 577, sull'ordinamento dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 300, che scioglie il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato e ne deferisce le attribuzioni al Ministro per le finanze;

Ritenuta la necessità di variare i prezzi di vendita dei tabacchi sia al pubblico, sia per provvista di bordo, sia per esportazione allo Stato Città del Vaticano;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 23 dicembre 1944 i prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nazionali e dei prodotti derivati dal tabacco sono modificati come segue:

Tabacchi da fiuto.

		per kg.		
Nostrale	da L.	200	a L.	400
Santa Giustina	»	200	»	400
Rapè naturale	»	200	»	400
Foglietta	»	200	»	400
Pizzichino	»	200	»	400
Radica fermentata	»	160	»	320
Macubino	»	160	»	320
Scaglietta	»	160	»	320
Zenziglio 1ª qualità	»	200	»	400
Zenziglio 2ª qualità	»	160	»	320
Leccese superiore	»	240	»	480
S. Antonino superiore	»	210	»	480

		per kg.		
Sun di Spagna	da L.	240	a L.	480
Erbasanta	»	200	»	400
Leccese 1ª qualità	»	200	»	400
S. Antonino 1ª qualità	»	200	»	400
Levante	»	200	»	400
Comune	»	160	»	320
Radica Correra	»	160	»	320

Tabacchi da fumo.

Trinciati.

		per kg.		
Serraglio	da L.	1200	a L.	2400
Macedonia	»	800	»	1600
Dalmazia	»	600	»	1200
Superiore Italia	»	600	»	1200
Spuntature	»	360	»	720
Forte	»	300	»	600
2ª qualità comune	»	250	»	500
3ª qualità comune	»	160	»	320

Sigari.

Impero	da L.	2400	a L.	4800
Cavour	»	2000	»	4000
Trento	»	1000	»	2000
Trieste	»	1000	»	2000
Minghetti	»	800	»	1600
Attenuati e mezzi attenuati	»	720	»	1440
Grimaldi	»	600	»	1200
Virginia	»	600	»	1200
Toscani e mezzi toscani super.	»	400	»	800
Fiume	»	400	»	800

Sigaretti.

Branca	da L.	700	a L.	1400
Dama	»	640	»	1280
Avana	»	600	»	1200
Roma	»	320	»	640

Sigarette.

Savoia	da L.	2400	a L.	4800
Sovrana	»	1800	»	3600
Serraglio	»	1500	»	3000
Macedonia Extra	»	1300	»	2600
Giuba	»	1200	»	2200
Italia	»	1000	»	2000
A. O. I.	»	1000	»	2000
Macedonia	»	800	»	1600
Nazionali	»	700	»	1400
Indigene	»	500	»	1000
Popolari	»	400	»	800
Militi	»	100	»	200

Prodotti derivati dal tabacco.

Estratto di tabacco superiore.

		per kg.		
Bottiglie da kg. 1	da L.	13	a L.	26
Latte da kg. 1	»	12	»	24
Latte da kg. 2	»	24	»	48
Latte da kg. 5	»	57	»	114
Latte da kg. 10	»	108	»	216
Latte da kg. 25	»	260	»	520

Estratto normale di tabacco.

		per kg.		
Bottiglie da kg. 1	da L.	12	a L.	24
Latte da kg. 1	»	11	»	22
Latte da kg. 2	»	21	»	42
Latte da kg. 5	»	50	»	100
Latte da kg. 10	»	95	»	190
Latte da kg. 25	»	225	»	450

Solfato di nicotina al 50 % in volume.

Barattoli da litri 0,200	da L.	21	a L.	42
Latte da litri 1	»	90	»	180

Solfato di nicotina al 25 % in volume.

Barattoli da litri 0,200	da L.	11	a L.	22
Latte da litri 1	»	45	»	90

Sapone alla nicotina.

In pezzi da kg. 0,100	da L.	2,50	a L.	5
In pezzi da kg. 0,200	»	5	»	10
In pezzi da kg. 0,500	»	10	»	20

Saponette alla nicotina profumate.

In pezzi da kg. 0,100	da L.	3	a L.	6

Insetticida Monital.

Latte da kg. 0,500	da L.	8	a L.	16
Latte da kg. 1	»	14	»	28
Latte da kg. 2	»	24	»	48
Latte da kg. 5	»	65	»	130
Latte da kg. 10	»	125	»	250
Latte da kg. 25	»	300	»	600

Polvere insetticida.

Sacchine da kg. 10	da L.	40	a L.	80

Art. 2.

Alla tariffa di vendita dei tabacchi nazionali sono aggiunte le seguenti voci:

		per kg.
Trinciato nazionale	L.	1400
Trinciato indigeno	»	1000

Art. 3.

Dalla stessa data i prezzi di vendita dei tabacchi lavorati nazionali per provvista di bordo sono modificati come segue:

Trinciati.

		per kg.		
Macedonia	da L.	280	a L.	560
1ª qualità forte	»	120	»	240
2ª qualità comune	»	100	»	200

Sigari.

Impero	da L.	1000	a L.	2000
Cavour	»	800	»	1600
Trento	»	480	»	960
Trieste	»	480	»	960
Minghetti	»	400	»	800
Grimaldi	»	280	»	560
Virginia	»	280	»	560
Toscani superiori	»	240	»	480

Sigaretti.

		per kg.		
Branca	da L.	320	a L.	640
Avana	»	280	»	560
Roma	»	200	»	400

Sigarette.

Sovrana	da L.	800	a L.	1600
Serraglio	»	600	»	1200
Macedonia Extra	»	500	»	1000
Giuba	»	400	»	800
Macedonia	»	300	»	600
Nazionali	»	200	»	400
Popolari	»	120	»	240

Art. 4.

Dalla stessa data, i prezzi di vendita, per esportazione allo Stato della Città del Vaticano, dei sottoindicati tabacchi sono modificati come segue:

Tabacchi da fiuto.

		per kg.		
Leccese superiore	da L.	60	a L.	120
Sun di Spagna	»	60	»	120
1ª qualità	»	55	»	110
2ª qualità	»	50	»	100

Tabacchi da fumo.

Trinciati.

		per kg.		
Italia	da L.	120	a L.	240
Macedonia	»	160	»	320
Forte	»	75	»	150
Comune 2ª qualità	»	65	»	130
Serraglio	»	360	»	720
Dalmazia	»	120	»	240

Sigari.

Minghetti	da L.	330	a L.	660
Toscani superiori	»	220	»	440
Virginia	»	360	»	720
Impero	»	820	»	1640
Cavour	»	700	»	1400
Trento	»	400	»	800
Grimaldi	»	240	»	480
Trieste	»	500	»	1000
Attenuati	»	330	»	660

Sigaretti.

Avana	da L.	260	a L.	520
Branca	»	240	»	480
Roma	»	180	»	260
Dama	»	240	»	480

Sigarette.

		per kg.		
Serraglio	da L.	360	a L.	720
Macedonia Extra	»	290	»	580
Giuba	»	260	»	520
Macedonia	»	180	»	360
A. O. I.	»	260	»	520
Nazionali	»	160	»	320

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 novembre 1944

Il Ministro: SIGLIENTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1944
Registro Monopoli n. 1, foglio n. 17. — EMANUELE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale M. S. LUSH, O.B.E., M.C., Capo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 91 del 7 dicembre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

E' escluso dalla presente ordinanza il decreto sottoindicato, il quale viene pubblicato nel detto territorio a solo titolo informativo.

In data 18 dicembre 1944

M. S. LUSH
BRIGADIERE GENERALE
Capo di Stato Maggiore della Commissione Alleata

DECRETO LUOGOTENENZIALE 9 NOVEMBRE 1944.
Costituzione del Comitato consultivo per gli istituti e le imprese assicuratrici.

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.